



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 3 DEL 28/01/2026

OGGETTO:

NUOVA CABINOVIA AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO “SCOPELLO-MERA” IN COMUNE DI SCOPELLO (VC). PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PER TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO E ISTANZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 REGOLAMENTO REGIONE PIEMONTE N. 8 DEL 27 GIUGNO 2016 E ARTT. 4 E 6 L.R. N. 29 DEL 02 DICEMBRE 2009.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti zero si è riunito in sessione ordinaria in Varallo, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Corso Roma n. 35, disposto dal Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. Francesco Pietrasanta, con l'assistenza del Segretario Dott. Piero Gaetano Vantaggiato.

Sono presenti i Signori:

1.	PIETRASANTA FRANCESCO	Sì	20.	GILARDONE GIACOMO	Sì (da remoto)
2.	BAINGIU ANNA	Sì (da remoto)	21.	GIUBERTONI MIRIAM	No
3.	BARBAGLIA MICHELE	No	22.	NUNZIATA FRANCESCO	Sì
4.	BERTOLINI VITTORIO	Sì	23.	OSTI MAURO	Sì
5.	BORDIN MATTEO	Sì (da remoto)	24.	RIOLO RENATO	No
6.	CHIARA LUCA	Sì	25.	SACCHI ROBERTO LUIGI	Sì
7.	COCCHI ANDREA	No	26.	UFFREDI MORENO	No
8.	COMMISSARIO DOTT. PAVAN MATTEO	Sì (da remoto)	27.	CASACCIA MARIO – MINORANZA (VARALLO)	Sì
9.	DEBERNARDI FRANCO	Sì (da remoto)	28.	DONATI GIOVANNI – MINORANZA (BORGOSIESIA)	Sì (da remoto)
10.	DEBERNARDI LUCA	Sì (da remoto)	29.	PRINO PIER LUIGI - MINORANZA (VALDUGGIA)	Sì
11.	DEBLASI MARCO	Sì (da remoto)	30.		
12.	DEFILIPPI MARCO	No	31.		
13.	DEMILIANI MAURO	Sì	32.		
14.	DI RIENZO LEONARDO	Sì	33.		
15.	FERRARIS DAVIDE	Sì	34.		
16.	FERRARIS PAOLO	Sì (da remoto)	35.		
17.	FIORONE WALTER	No	36.		
18.	GAGLIARDINI GIACOMO	Sì (da remoto)	37.		
19.	GATTI MASSIMO	Sì (da remoto)			

PRESENTI N°. 22 ASSENTI N°. 7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Unionale n. 1 del 22/01/2026

OGGETTO:

NUOVA CABINOVIA AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO “SCOPELLO-MERA” IN COMUNE DI SCOPELLO (VC). PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PER TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO E ISTANZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 REGOLAMENTO REGIONE PIEMONTE N. 8 DEL 27 GIUGNO 2016 E ARTT. 4 E 6 L.R. N. 29 DEL 02 DICEMBRE 2009.

Relazione del Presidente,

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio n. 3 del 08.03.2024 il Comune di Scopello ha preso atto del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) relativo alla realizzazione della **Nuova Cabinovia ad ammorsamento temporaneo “Scopello-Mera”**, presentato presso gli Uffici comunali da parte della Società Monterosa 2000 s.p.a. in data 27.02.2024 registrato al prot. dell’Ente al n. 673/2024;
- con deliberazione di Consiglio n. 1 del 24.01.2025 è stata approvato, ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art.5-bis co.1 L.R. 2/09, il progetto definitivo di variante parziale n.01/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ai fini del suo adeguamento alla reindividuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”*;

Vista la legge 16 giugno 1927 numero 1766 ed il regolamento approvato con Regio decreto del 26 Febbraio 1928 numero 332 che disciplina l'esercizio e gli usi civici;

Vista la L.R. n. 29 del 02/12/2009 e ss.mm.ii. che disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, prevedendo il trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Province, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68-1639 in data 28/02/2011 con la quale è stato deliberato di stabilire al 1° marzo 2011 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di usi civici trasferite ai comuni singoli o associati;

Richiamato l’art. 6 della suddetta Legge regionale che prevede che *“Nel caso di comuni aderenti ad unioni per la gestione associata di funzioni, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici sono trasferite alla comunità montana o, in via residuale, all’unione”*;

Preso atto delle indicazioni dell’Ufficio Regionale preposto (Direzione Giunta Regionale Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri e Usi Civici) in merito alla presentazione da parte dell’Unione montana dell’*“Istanza per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale in materia di usi civici alla conciliazione stragiudiziale”* di cui all’art. 4 comma 1, lettera c) della L.R. 29/2009 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016;

Richiamato l’art. 17 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 (vigente dal 15 luglio 2016) contenente *“Norme di attuazione della Legge Regionale 2 dicembre 2009 n. 29 (Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), ai sensi del quale il Comune, accertato che alcuni terreni gravati da uso civico risultano occupati o sono stati occupati senza titolo o senza valido titolo per le ragioni di cui sopra, avvia il procedimento volto alla reintegra del terreno nel suo possesso, che tale avvio di procedimento è oggetto di comunicazione ai soggetti*

controinteressati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e che tale comunicazione deve essere trasmessa alla struttura regionale competente;

Richiamato l'art. 18 (Conciliazione stragiudiziale) del suddetto Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 che stabilisce quanto segue:

1. A seguito dell'avvio del procedimento di reintegrazione, il comune può esperire una conciliazione stragiudiziale con i soggetti che occupano senza titolo o senza valido titolo il terreno.

2. Al fine di esperire la conciliazione, il comune acquisisce la relazione e perizia di stima di cui al capo V, con i relativi allegati. La perizia indica, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge:

a) il valore venale del terreno;

b) l'importo degli incrementi di valore del terreno apportati da opere migliorative, rivalutati al momento dell'avvio del procedimento di reintegrazione;

c) l'importo a suo tempo versato per l'acquisto del terreno o, in caso di locazione o affitto, l'importo dei canoni versati; tali importi sono rivalutati al momento dell'avvio del procedimento di reintegrazione;

d) l'indennizzo per il mancato uso del bene da parte della collettività locale, in conseguenza dell'occupazione senza titolo o senza valido titolo, nonché per l'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione stessa;

e) l'importo degli eventuali abbattimenti dell'80 per cento sull'indennizzo per il mancato uso del bene e del 65 per cento sul corrispettivo per la sua alienazione, previsti dall'articolo 10, comma 2, della Legge.

3. Se le parti giungono ad un accordo sui termini della conciliazione stragiudiziale, il comune trasfonde gli stessi in uno schema di verbale di conciliazione.

4. Lo schema del verbale di conciliazione è approvato, unitamente alla relazione e perizia di stima, con provvedimento del comune. Qualora la conciliazione avvenga ad un importo inferiore a quello risultante dalla perizia di stima, nel provvedimento sono esposti i motivi di interesse pubblico sottesi a tale scelta”.

Dato atto che:

- i terreni interessati al progetto di cui trattasi risultano terreni gravati da usi civici;
- il Comune di Scopello, con deliberazione G.C. 91 del 17.10.2025 ha avviato il procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati dagli investimenti di cui trattasi;
- le predette aree destinate a impianti a fune sono interessate sia dal sorvolo che dalla presenza di opere aeree (cavo traente) e opere fisse a terra quali piloni;
- con Deliberazione di Giunta n. 92 del 17/10/2025 il Comune di Scopello ha affidato, al Responsabile del servizio tecnico del comune, geom. Anna Montagna, l'incarico di redazione di perizia di stima dei terreni e delle indennità dovute all'Amministrazione Comunale in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 29/2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-7645 del 05 ottobre 2018, finalizzata al procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammorsamento temporaneo “Scopello-Mera”;
- nell'ambito del procedimento è possibile esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 29 comma 3 della legge 16/06/1927 n. 1766 consistente nella volontà del Comune di addivenire alla conciliazione con l'occupante senza titolo dei terreni, attraverso il pagamento da parte del medesimo della somma derivante dai calcoli previsti in una perizia estimativa;

- nella citata deliberazione del Comune di Scopello n. 91/2025 era stato altresì autorizzato l'esperimento di un eventuale tentativo di conciliazione con i soggetti privati interessati, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della citata legge 16/06/1927 n. 1766 e dell'art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016;

Vista la perizia tecnica di stima, acquisita agli atti dell'Ente montano con prot. n. 969 del 27.01.2026 che qui si intende integralmente richiamata, avente ad oggetto: *"Procedimento di reintegra nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso"*, comprensiva di allegati, redatta ai sensi della normativa di settore, depositata agli atti d'ufficio al prot.n. 167 del Comune di Scopello in data 20.01.2026, che riporta le seguenti risultanze:

*Indennizzo per l'occupazione pregressa ed il prelievo delle risorse naturali: **Prima Ipotesi abbattimento all'80%:***

<i>Prelievo risorse naturali pregresse</i>	=	€ 17.811,51
<i>Vecchia Seggiovìa e fasce di rispetto + piste</i>	=	€ 16.739,84
<i>Abbattimento del 80% =</i>		€ 27.641,08
	-	
<i>Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa =</i>		€ 6.910,27

Seconda Ipotesi abbattimento al 90%:

<i>Prelievo risorse naturali pregresse</i>	=	€ 17.811,51
<i>Vecchia Seggiovìa e fasce di rispetto + piste</i>	=	€ 16.739,84
<i>Abbattimento del 90% =</i>		€ 31.096,21
	-	
<i>Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa =</i>		€ 3.455,14

Indennizzo per sospensione comprensivo di taglio piante € 10.234,26
Indennizzo per la concessione del bene (diritto di servitù): canone annuo di concessione sarà pari al canone annuo calcolato per la conciliazione e quindi di 450,96 € annui, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 3, della L.R. 29 del 02/12/2009: "3. La concessione conseguente a un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.". Tale canone annuo dovrà essere versato per 40 anni, con adeguamento indice ISTAT di anno in anno.

Vista la deliberazione di Consiglio del Comune di Scopello n. 1 del 22/01/2026 con la quale:

- Si prende atto e si approva la suddetta perizia tecnica di stima avente ad oggetto: *"Procedimento di reintegra nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso"*;
- Si dà atto che i dati e le risultanze della perizia tecnica di stima di cui trattasi saranno recepiti e riportati nel verbale di conciliazione, adottato con altro e separato atto del Comune di Scopello, costituendone parte integrante e sostanziale;
- Si dà atto che la stessa verrà trasmessa all'Unione montana dei comuni della Valsesia nell'ambito del procedimento di reintegra nel possesso con esperimento di conciliazione

stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso;

Accertato che:

- Monterosa2000 s.p.a ha effettuato l'occupazione pregressa senza valido titolo dei seguenti terreni interessati dagli impianti di seggiovia Scopello-Mera sin dall'anno 1949, individuati al Nuovo Catasto terreni:
 - al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;
 - al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;
 - al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;
- Monterosa 2000 S.p.A. ha effettuato l'occupazione pregressa senza valido titolo dei seguenti terreni interessati dalle piste da sci sottostanti l'impianto di seggiovia Scopello-Mera, individuati al Nuovo Catasto terreni:
 - al Foglio 14, mappale n. 135 (parte) di 42.270 mq complessivi, Bosco Misto, classe U, R.D. 65,49 euro, R.A. 13,10 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 136 (parte) di 10.290 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,53 euro, R.A. 0,53 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 158 (parte) di 2.950 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,15 euro, R.A. 0,15 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 159 (parte) di 9.990 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,52 euro, R.A. 0,52 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 160 (parte) di 14.270 mq complessivi, Bosco misto, classe U, R.D. 22,11 euro, R.A. 4,42 euro;
 - al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;
 - al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

Dato inoltre atto che:

- per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo impianto della telecabina ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", occorre determinare il valore di sospensione degli usi civici per attività di cantiere, sui terreni così individuati al Nuovo Catasto terreni:
 - al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87
 - euro, R.A. 3,82 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

- al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;
 - al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;
 - al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;
- a seguito dei lavori di cui trattasi Monterosa 2000 spa effettuerà l'occupazione futura dei terreni interessati dal nuovo impianto di telecabina "Scopello-Mera" e delle relative fasce di rispetto oltre alle piste da sci, così individuati al Nuovo Catasto terreni:
- al Foglio 14, mappale n. 135 (parte) di 42.270 mq complessivi, Bosco Misto, classe U, R.D. 65,49 euro, R.A. 13,10 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 136 (parte) di 10.290 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,53 euro, R.A. 0,53 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 158 (parte) di 2.950 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,15 euro, R.A. 0,15 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 159 (parte) di 9.990 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,52 euro, R.A. 0,52 euro;
 - al Foglio 14, mappale n. 160 (parte) di 14.270 mq complessivi, Bosco misto, classe U, R.D. 22,11 euro, R.A. 4,42 euro;
 - al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;
 - al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

Accertato che non risultano depositati agli atti del Comune di Scopello procedimenti autorizzativi emessi dal commissario usi civici della Regione Piemonte necessaria alla legittimazione della dell'utilizzo delle particelle sopra elencate in capo alla società Monterosa 2000 spa e che pertanto è stato necessario avviare il procedimento di reintegra dei terreni risultati occupati dalla società senza valido titolo;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Scopello e l'Amministrazione dell'Unione montana riconoscono l'importanza della realizzazione della nuova cabina ad ammortamento temporaneo Scopello -Mera, ritenendola di rilevante interesse pubblico in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale e che pertanto è volontà di entrambe le Amministrazioni di favorirne la realizzazione e il perseguimento delle relative finalità;

Visto lo schema del Verbale di conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 18 del suddetto Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016, presentato da Monterosa 2000 S.p.A. con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 - C.F. e P.IVA 01868740026, acquisito agli atti dell'Ente montano con prot. n. 969 del 27.01.2026 che qui si intende integralmente richiamato, acclarato al protocollo del Comune di Scopello al n. 148 in data 19.01.2025, sottoscritto dal legale rappresentante della suddetta società, che presenta una proposta di conciliazione stragiudiziale nei seguenti termini:

Totale complessivo da corrispondersi una tantum € **11.064,78** di cui:

- € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere
- € 7.298,29 per valore taglio piante
- € 3.455,14 per occupazione pregressa

oltre ad **€ 450,96 annui**, soggetto a rivalutazione Istat, per l'occupazione futura, da corrispondersi annualmente per anni quaranta;

Vista la deliberazione di Consiglio del Comune di Scopello n. 2 del 22/01/2026 con la quale:

- si avvia per le motivazioni illustrate in premessa il procedimento di reintegro del possesso comunale dei terreni così censiti al nuovo catasto terreni come sopra elencati
- si prende atto della perizia stima, redatta dal tecnico incaricato geometra Anna Maria Montagna, di cui è stato preso atto e che è stata approvata dal Comune di Scopello con la suddetta deliberazione di Consiglio n. 1 del 22/01/2026, con la quale sono stati determinati i valori di conciliazione, con la presentazione, per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa ed il prelievo delle risorse naturali, di due ipotesi, una con l'abbattimento al 80% del valore ed una con l'abbattimento nella misura del 90%
- si accoglie l'istanza di conciliazione stragiudiziale di cui trattasi, intesa a conseguire lo sgravio del vincolo di uso civico sui terreni sopra evidenziati, dando atto che l'istanza presentata prevede l'abbattimento dei valori nella misura del 90%, ritenuto tale ipotesi congrua in considerazione dell'interesse strategico che la realizzazione della nuova cabina ad ammassamento temporaneo Scopello – Mera riveste per l'Amministrazione comunale di Scopello in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale;
- si approva lo schema di atto di conciliazione stragiudiziale, firmata dal legale rappresentante, di Monterosa 2000 spa, con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 - C.F. e P.IVA 01868740026, acclarata al protocollo dell'ente al n. 148 in data 19.01.2025 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevede i seguenti valori di conciliazione:

Totale complessivo da corrispondersi una tantum **€ 11.064,78** di cui:

- € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere
- € 7.298,29 per valore taglio piante
- € 3.455,14 per occupazione pregressa

oltre ad **€ 450,96 annui**, soggetto a rivalutazione Istat, per l'occupazione futura, da corrispondersi annualmente per anni quaranta;

- si autorizza il sindaco pro tempore, sig. Antonella De Regis, alla sottoscrizione del verbale di conciliazione stragiudiziale
- si dispone di trasmettere la suddetta deliberazione all'Unione Montana dei comuni della Valsesia, ente competente per la trasmissione alla Regione Piemonte del procedimento di reintegro nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione e concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso,
- si dà atto che le somme che verranno percepite dall'ente a seguito di conciliazione saranno destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione come previsto dall'articolo 24 della legge 16627 numero 1766
- atto che tutte le spese inerenti conseguenti e i singoli tentativi di conciliazione comprese le imposte diritti e tasse sono a carico di Monterosa 2000 spa;

Rilevata la necessità di provvedere ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 all'invio alla Regione Piemonte Direzione Giunta Regionale Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri e Usi Civici dell' istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi all'articolo 4, comma 1, lettera c) della L.R. n. 29/2009, quale ente titolato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della suddetta legge regionale, al fine dell'acquisizione del

provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 20 del suddetto Regolamento Regionale n. 8/2016 da parte della competente struttura regionale .

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario/Direttore generale;

PROPONE

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto** della deliberazione di Giunta del Comune di Scopello n. 91 del 17/10/2025 di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 di avvio del procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati dagli investimenti relativo alla realizzazione della **Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera"**, presentato presso gli Uffici comunali da parte di Monterosa 2000 s.p.a. in data 27.02.2024 registrato al prot. n. 673/2024 con la quale si autorizza, altresì, l'esperimento di un eventuale tentativo di conciliazione la suddetta Società interessata, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016.
3. **Di prendere atto** della perizia tecnica di stima avente ad oggetto: *"Procedimento di reintegra nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso"*, comprensiva di allegati, di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016, redatta ai sensi della normativa di settore, dal Responsabile del servizio tecnico del comune, geom. Anna Montagna, come incaricata dal Comune di Scopello con Deliberazione di Giunta n. 92 del 17/10/2025, per la stima dei terreni e delle indennità dovute all'Amministrazione Comunale in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 29/2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-7645 del 05 ottobre 2018, finalizzata al procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", depositata agli atti d'ufficio al prot.n. 167 del Comune di Scopello in data 20.01.2026, ed acquisita agli atti dell'Ente montano con prot. n. 969 del 27.01.2026, che qui si intende integralmente richiamata, che riporta le seguenti risultanze:

*Indennizzo per l'occupazione pregressa ed il prelievo delle risorse naturali: **Prima Ipotesi abbattimento all'80%:***

<i>Prelievo risorse naturali pregresse</i>	=	€ 17.811,51
<i>Vecchia Seggiovia e fasce di rispetto + piste</i>	=	€ 16.739,84
<i>Abbattimento del 80% =</i>		€ 27.641,08

<i>Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa =</i>	-	€ 6.910,27
---	---	------------

Seconda Ipotesi abbattimento al 90%:

Prelievo risorse naturali pregresse	=	€ 17.811,51
Vecchia Seggiovvia e fasce di rispetto + piste	=	€ 16.739,84
Abbattimento del 90% =		€ 31.096,21
	-	
Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa =		€ 3.455,14

Indennizzo per sospensione comprensivo di taglio piante € 10.234,26

Indennizzo per la concessione del bene (diritto di servitù): canone annuo di concessione sarà pari al canone annuo calcolato per la conciliazione e quindi di 450,96 € annui, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 3, della L.R. 29 del 02/12/2009: "3. La concessione conseguente a un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.". Tale canone annuo dovrà essere versato per 40 anni, con adeguamento indice ISTAT di anno in anno.

4. **Di prendere atto** della Deliberazione di Consiglio del Comune di Scopello n. 1 del 22/01/2026 richiamata nelle premesse, a cui si rinvia *per relationem*.
5. **Di prendere atto** dello schema del Verbale di conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016, presentato da Monterosa 2000 S.p.A., con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 - C.F. e P.IVA 01868740026, acclarato al protocollo del Comune di Scopello al n. 148 in data 19.01.2025, sottoscritto dal legale rappresentante della suddetta società, ed acquisito al protocollo dell'ente montano n. 969 del 27.01.2026, che si intende integralmente richiamato, nel quale si presenta una proposta di conciliazione stragiudiziale nei seguenti termini:
Totale complessivo da corrispondersi una tantum € 11.064,78 di cui:
 - € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere
 - € 7.298,29 per valore taglio piante
 - € 3.455,14 per occupazione pregressa
 oltre ad € 450,96 annui, soggetto a rivalutazione Istat, per l'occupazione futura, da corrispondersi annualmente per anni quaranta.
6. **Di prendere atto** della Deliberazione di Consiglio del Comune di Scopello n. 2 del 22/01/2026 richiamata nelle premesse, a cui si rinvia *per relationem*.
7. **Di dare atto** della conclusione delle fasi del procedimento di reintegrazione e conciliazione stragiudiziale di cui al Capo III e agli artt. 17 e 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 in attuazione della L.R. 29/2009 e ss.mm.ii in capo al Comune di Scopello.
8. **Di provvedere** ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 **all'invio alla Regione Piemonte Direzione Giunta Regionale Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri e Usi Civici del presente atto e dell'istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi all'articolo 4, comma 1, lettera c) della L.R. n. 29/2009 e ss.mm.ii**, quale ente titolato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della suddetta Legge Regionale 29/2009, al fine dell'acquisizione del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 20 del suddetto Regolamento Regionale n. 8/2016 da parte della competente struttura regionale, corredata dalla documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 19 del Regolamento Regionale.
9. **Di rendere**, al fine della predisposizione degli atti successivi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL CONSIGLIO UNIONALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa;

Con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 1 (Commissario Dott. Pavan), contrari nessuno, resi dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto** della deliberazione di Giunta del Comune di Scopello n. 91 del 17/10/2025 di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 di avvio del procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati dagli investimenti relativo alla realizzazione della **Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera"**, presentato presso gli Uffici comunali da parte di Monterosa 2000 s.p.a. in data 27.02.2024 registrato al prot. n. 673/2024 con la quale si autorizza, altresì, l'esperimento di un eventuale tentativo di conciliazione la suddetta Società interessata, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016.
3. **Di prendere atto** della perizia tecnica di stima avente ad oggetto: *"Procedimento di reintegra nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso"*, comprensiva di allegati, di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016, redatta ai sensi della normativa di settore, dal Responsabile del servizio tecnico del comune, geom. Anna Montagna, come incaricata dal Comune di Scopello con Deliberazione di Giunta n. 92 del 17/10/2025, per la stima dei terreni e delle indennità dovute all'Amministrazione Comunale in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 29/2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-7645 del 05 ottobre 2018, finalizzata al procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", depositata agli atti d'ufficio al prot.n. 167 del Comune di Scopello in data 20.01.2026, ed acquisita agli atti dell'Ente montano con prot. n. 969 del 27.01.2026, che qui si intende integralmente richiamata, che riporta le seguenti risultanze:

*Indennizzo per l'occupazione pregressa ed il prelievo delle risorse naturali: **Prima Ipotesi abbattimento all'80%:***

<i>Prelievo risorse naturali pregresse</i>	=	€
		17.811,51
<i>Vecchia Seggiovina e fasce di rispetto + piste</i>	=	€
		16.739,84
<i>Abbattimento del 80% =</i>		€
	-	27.641,08
<i>Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa =</i>		€ 6.910,27

Seconda Ipotesi abbattimento al 90%:

<i>Prelievo risorse naturali pregresse</i>	=	€ 17.811,51
<i>Vecchia Seggiovvia e fasce di rispetto + piste</i>	=	€ 16.739,84
<i>Abbattimento del 90% =</i>		€
	-	31.096,21
<i>Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa =</i>		€ 3.455,14

Indennizzo per sospensione comprensivo di taglio piante € 10.234,26

Indennizzo per la concessione del bene (diritto di servitù): canone annuo di concessione sarà pari al canone annuo calcolato per la conciliazione e quindi di 450,96 € annui, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 3, della L.R. 29 del 02/12/2009: "3. La concessione conseguente a un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.". Tale canone annuo dovrà essere versato per 40 anni, con adeguamento indice ISTAT di anno in anno.

4. **Di prendere atto** della Deliberazione di Consiglio del Comune di Scopello n. 1 del 22/01/2026 richiamata nelle premesse, a cui si rinvia *per relationem*.
5. **Di prendere atto** dello schema del Verbale di conciliazione stragiudiziale di cui all'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016, presentato da Monterosa 2000 S.p.A., con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 - C.F. e P.IVA 01868740026, acclarato al protocollo del Comune di Scopello al n. 148 in data 19.01.2025, sottoscritto dal legale rappresentante della suddetta società, ed acquisito al protocollo dell'ente montano n. 969 del 27.01.2026, che si intende integralmente richiamato, nel quale si presenta una proposta di conciliazione stragiudiziale nei seguenti termini:
Totale complessivo da corrisondersi una tantum € 11.064,78 di cui:
 - € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere
 - € 7.298,29 per valore taglio piante
 - € 3.455,14 per occupazione pregressa
 oltre ad € 450,96 annui, soggetto a rivalutazione Istat, per l'occupazione futura, da corrisondersi annualmente per anni quaranta.
6. **Di prendere atto** della Deliberazione di Consiglio del Comune di Scopello n. 2 del 22/01/2026 richiamata nelle premesse, a cui si rinvia *per relationem*.
7. **Di dare atto** della conclusione delle fasi del procedimento di reintegrazione e conciliazione stragiudiziale di cui al Capo III e agli artt. 17 e 18 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 in attuazione della L.R. 29/2009 e ss.mm.ii in capo al Comune di Scopello.
8. **Di provvedere** ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 **all'invio alla Regione Piemonte Direzione Giunta Regionale Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri e Usi Civici del presente atto e dell'istanza di autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi all'articolo 4, comma 1, lettera c) della L.R. n. 29/2009 e ss.mm.ii**, quale ente titolato ai sensi dell'art. 6 comma 2 della suddetta Legge Regionale 29/2009, al fine dell'acquisizione del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 20 del suddetto Regolamento Regionale n. 8/2016 da parte della competente struttura regionale, corredata dalla documentazione prevista al comma 2 del suddetto art. 19 del Regolamento Regionale.

Successivamente, con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 1 (Commissario Dott. Pavan), contrari nessuno, resi dai n. 22 Consiglieri presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

Di rendere, al fine della predisposizione degli atti successivi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Si prende atto che, al termine delle votazioni, il Consigliere Barbaglia Michele entra in aula alle ore 18:25.

Risultano pertanto presenti n. 23 Consiglieri.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Francesco Pietrasanta



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: NUOVA CABINOVIA AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO "SCOPELLO-MERA" IN COMUNE DI SCOPELLO (VC). PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PER TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO E ISTANZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 REGOLAMENTO REGIONE PIEMONTE N. 8 DEL 27 GIUGNO 2016 E ARTT. 4 E 6 L.R. N. 29 DEL 02 DICEMBRE 2009.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Varallo, li 23/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO

ATTO N. 3 DEL 28/01/2026

OGGETTO: NUOVA CABINOVIA AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO "SCOPELLO-MERA" IN COMUNE DI SCOPELLO (VC). PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PER TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO E ISTANZA AUTORIZZAZIONE EX ART. 19 REGOLAMENTO REGIONE PIEMONTE N. 8 DEL 27 GIUGNO 2016 E ARTT. 4 E 6 L.R. N. 29 DEL 02 DICEMBRE 2009.

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione dal **02/02/2026** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al **17/02/2026** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Varallo, li 02/02/2026

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente

Dott. Piero Gaetano Vantaggiato

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Gestione Delibere

Attestato di Riscontro Firme Digitali

PARERI SULLA PROPOSTA

Nome File: PARCU002-2026-00001.PDF.P7M

Firma Digitale N. 1

Codice Fiscale: VNTPGT60L01D237D

Nominativo: Vantaggiato Piero Gaetano

Data del File Firmato: 23/01/2026 16:07:12

Utente di Venere: Gallara' Francesca

Computer Utilizzato: CLOUDBB008

Utente del PC: poolUmVlssVenereWeb

DELIBERA

Nome File: CU-2026-00003.PDF.P7M

Firma Digitale N. 1

Codice Fiscale: PTRFNC85C07L669A

Nominativo: Francesco Pietrasanta

Data del File Firmato: 02/02/2026 09:40:24

Utente di Venere: Gallara' Francesca

Computer Utilizzato: CLOUDBB008

Utente del PC: poolUmVlssVenereWeb

Firma Digitale N. 2

Codice Fiscale: VNTPGT60L01D237D

Nominativo: Vantaggiato Piero Gaetano

Data del File Firmato: 02/02/2026 09:32:28

Utente di Venere: Gallara' Francesca

Computer Utilizzato: CLOUDBB008

Utente del PC: poolUmVlssVenereWeb

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA

Nome File: PBCU-2026-00003.PDF.P7M

Firma Digitale N. 1

Codice Fiscale: VNTPGT60L01D237D

Nominativo: Vantaggiato Piero Gaetano

Data del File Firmato: 02/02/2026 09:44:25

Utente di Venere: Gallara' Francesca

Computer Utilizzato: CLOUDBB008

Utente del PC: poolUmVlssVenereWeb